



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 138 del 21 febbraio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, COLAROSSO, SIMEONI,
CAPOLEI, NERI e TRIPODI**

***DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE SANITARIO E
SOCIO SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

***“Disposizioni per la sicurezza del personale sanitario e socio sanitario
della regione Lazio”***

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 20/02/2024 13:51:04

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 20/02/2024 14:09:38

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 20/02/2024 14:36:32

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 20/02/2024 15:04:00

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 21/02/2024 12:12:22

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Data: 21/02/2024 09:55:17

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 21/02/2024 12:33:56

RELAZIONE

La presente proposta di legge nasce al fine di prevenire e combattere il dilagante fenomeno della violenza sul lavoro derivante da terzi nel comparto sanitario.

Le costanti e quotidiane aggressioni in ambito sanitario, che vedono medici, infermieri e personale sanitario, specie di pronto soccorso, vittime di aggressioni da parte degli utenti e dei loro congiunti, stanno alimentando un forte allarme sociale e stanno seriamente mettendo a rischio non solo l'incolumità dei diretti interessati ma anche i livelli di assistenza su cui incide in modo concreto la mancanza di un ambiente sereno e adeguate alla delicatezza delle prestazioni e dei servizi erogati.

Il comportamento violento avviene spesso in maniera progressiva, partendo dall'uso di espressioni verbali aggressive per arrivare fino a gesti estremi.

Le aggressioni al personale sanitario sono una vera e propria emergenza nazionale, solo negli ultimi 5 anni sono stati più di 12mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'INAIL e codificati come violenze, aggressioni, minacce e similari, con una media di circa 2.500 l'anno dei quali il 75% a danno di donne.

Per questo è importante intervenire al fine di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale – sanitario e non - ed individuare misure di prevenzione e contrasto ad ogni forma di aggressione, tanto nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, quanto in quelle private.

La presente proposta di legge è costituita di articoli con i seguenti contenuti:

l'articolo 1 - illustra le finalità della legge ed i relativi ambiti di applicazione.

l'articolo 2 – disciplina gli interventi di prevenzione e di controllo al fine di assicurare la sicurezza del personale sanitario e socio sanitario. Vengono inoltre disciplinate le linee guida rivolte alle amministrazioni;

l'articolo 3 – prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e socio sanitari disciplinando composizione e funzioni di tale organo.

l'articolo 4 – prevede l'istituzione del Fondo in favore del personale sanitario e sociosanitario vittima di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni. La Giunta adotterà i criteri, i limiti e le modalità di accesso ai contributi;

l'articolo 5 – disciplina la possibilità degli enti del servizio sanitario regionale di determinarsi in merito alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali instaurati nei confronti degli autori di reato, di violenza fisica e verbale, a danno del personale dei medesimi enti;

l'articolo 6 - disciplina la redazione da parte dell'Assessorato competente in materia di sanità di una relazione da inviare alla Giunta e al Consiglio sullo stato di attuazione degli interventi e sulle attività dell'Osservatorio.

l'articolo 7 – disciplina l'abrogazione di disposizioni di legge;

l'articolo 8 – disciplina le disposizioni finanziarie. La presente proposta di legge ha come fine quello di prevenire e combattere il dilagante fenomeno della violenza sul lavoro derivante da terzi nel comparto sanitario. Dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5 non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza regionale. Per quanto concerne l'art. 3, si specifica per maggior dettaglio che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi di spesa.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3 provvedono agli interventi di cui agli artt. 2 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne l'art. 4, si precisa che il fondo in favore del personale sanitario e sociosanitario vittima di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni sarà determinato nella somma di Euro 200.000,00 per gli esercizi 2024-2025-2026 nell'ambito della Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, programma 7 “programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” macroaggregato 104 - voce di spesa denominata “Interventi per la sicurezza degli operatori socio sanitari e sanitari” - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali. La copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.

l'articolo 9 – disciplina l'entrata in vigore della legge.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta disposizioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza da parte di terzi ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) violenza: ogni forma di aggressione all'integrità psico-fisica della persona;
 - b) operatori dei settori sanitario e sociosanitario: i soggetti che svolgono le professioni sanitarie individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*), nonché le professioni sociosanitarie individuate dall'articolo 5 della medesima l. 3/2018.
3. Gli interventi della presente legge si applicano a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche con priorità per quelle considerate a più alto rischio potenziale quali: aree di emergenza, strutture psichiatriche, strutture che erogano servizi di salute mentale e per il trattamento delle dipendenze, servizi di continuità assistenziale, servizi di geriatria, e all'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria (Ares 118).
4. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private adottano, su base volontaria, proprie determinazioni che tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 2 e del documento di indirizzo della Regione Lazio sulla prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari del 6 Settembre 2021.

Art. 2

(Interventi di prevenzione, controllo e linee guida)

1. Al fine di assicurare la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario, la Regione, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 3, prevede i seguenti interventi di prevenzione e controllo:
 - a) l'installazione di telecamere ad uso interno alla struttura e di pulsanti di soccorso collegati alle forze di polizia;
 - b) il sostegno al ricorso di presidi di vigilanza privata.
 - c) l'attivazione di un percorso di Pronto Soccorso, mediante un codice dedicato di accesso alle cure primarie, destinato al personale sanitario e sociosanitario vittima di violenza nel luogo di lavoro;
 - d) l'individuazione in ciascun Pronto Soccorso di una "crisis room" per la gestione, il trattamento e la cura di primo intervento dei pazienti potenzialmente violenti e/o autori di atti violenti;
 - e) l'organizzazione di corsi di formazione, in partenariato con associazioni ed enti accreditati e competenti in materia di riconoscimento precoce e gestione dei comportamenti violenti, destinati al personale sanitario, sociosanitario ed amministrativo operante nelle aree più a rischio aggressione delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
 - f) l'organizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione destinate ai cittadini per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza in danno del personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale;

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità e sentita la commissione consiliare competente, approva linee guida rivolte alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, per l'adozione:
 - a) degli interventi di prevenzione e controllo di cui al comma 1, prevedendo indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni;
 - b) delle misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113 (*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*).

Art. 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari)

1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria, che lo presiede;
 - b) il Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione socio-sanitaria o un suo delegato con funzioni di Vice Presidente;
 - c) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare;
 - d) i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale o un loro delegato;
 - e) il responsabile della direzione regionale INAIL Lazio, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, o un suo delegato;
 - f) i Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale o un loro delegato;
 - g) i Presidenti dell'Ordine dei medici di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo o un loro delegato;
 - h) i Presidenti dell'Ordine dei medici veterinari di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo o un loro delegato;
 - i) i Presidenti dell'Ordine dei farmacisti di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo o un loro delegato;
 - l) i Presidenti dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo o un loro delegato;
 - m) i componenti del Centro regionale rischio clinico;
 - n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico;
 - o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) analisi del flusso ministeriale SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità) e di ogni altro flusso informativo disponibile al fine di quantificare il fenomeno ed elaborare un report annuale;
 - b) elaborazione di documenti di indirizzo rivolti alle aziende del Servizio sanitario regionale anche per il tramite di altri organismi tecnici regionali;
 - c) promozione di studi e analisi per l'adozione di misure di prevenzione e contrasto

agli episodi di violenza a carico degli operatori sanitari e socio-sanitari;

d) promozione, anche attraverso il coinvolgimento delle università o di altri istituti di formazione, di iniziative di formazione e aggiornamento specifiche rivolte al management e agli operatori delle strutture del Servizio sanitario regionale;

e) elaborazione, anche in collaborazione con altri enti di rilevanza nazionale e regionale, di campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno;

f) monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli operatori sanitari e socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni;

g) monitoraggio gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni;

h) implementazione delle iniziative dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione.

5. Al fine della costituzione dell'Osservatorio, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Regione.

6. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con un regolamento interno.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

8. Dalla data di costituzione dell'Osservatorio cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2018, n. 357 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari).

Art. 4

(Fondo in favore del personale sanitario e sociosanitario vittima di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni)

1. E' istituito il Fondo in favore del personale sanitario e sociosanitario vittima di violenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il fondo è destinato a finanziare, mediante la concessione di contributi:
 - a) le spese sostenute nell'ambito di procedimenti giudiziari qualora si renda necessario il ricorso a consulenza tecnica in ambito civilistico, d'ufficio e/o di parte;
 - b) le spese sostenute per il percorso assistenziale e di cura psicofisica finalizzati al reinserimento lavorativo.
3. La Giunta regionale adotta con deliberazione i criteri, i limiti e le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 2.

Art. 5
(Costituzione di parte civile)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale si determinano in merito alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali instaurati nei confronti degli autori di reati di violenza fisica e verbale, a danno del personale dei medesimi enti, perpetrati durante lo svolgimento del servizio.

Art. 6
(Relazione annuale)

1. L'Assessorato competente in materia di sanità trasmette annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento:

- a) una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure previsti all'articolo 2, comma 2;
- b) una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7
(Abrogazione)

1. Sono abrogati i commi 106 e 107 dell'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*).

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3 provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'esercizio 2024-2025-2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, di cui all'art. 4, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, programma 7 “programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” macroaggregato 104 - voce di spesa denominata “Interventi per la sicurezza degli operatori socio sanitari e sanitari” - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per € 200.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con riferimento all'art. 4 nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.